Comune di Baranello

Provincia di Campobasso

V.le del Municipio, 2 – 86011 – Uff. 0874 460406 – fax 0874 460828 – e mail: comunedibaranello.cb@virgilio.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BARANELLO CON DUE SCUOLABUS COMUNALI E VIGILANZA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARANELLO, PER LA DURATA CONTRATTUALE DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Baranello con due scuolabus comunali e vigilanza per gli alunni della scuola dell'infanzia di Baranello, per la durata contrattuale dell'anno scolastico 2026/2027 (dal 14-09-2026 al 30-06-2027).

Sono ricomprese nell'importo suindicato per il servizio n. 15 uscite richieste dall'istituto scolastico locale quali gite d'istruzione, partecipazione a manifestazioni e corsi, ecc., che verranno concordate direttamente con lo stesso istituto.

Qualora vi siano uscite ulteriori le stesse saranno valutate, concordate e regolate dalla Scuola con la Cooperativa nell'ambito del rapporto di collaborazione tra le parti, previa autorizzazione dell'Amministrazione competente.

Art. 2
DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è fissata per l'anno scolastico 2026/2027, con decorrenza dal 14-09-2026 al 30-06-2027 (circa 10 mesi).

L'esecuzione del contratto potrà avvenire anche prima della stipula con verbale di consegna del servizio redatto sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023.

Alla naturale scadenza il contratto s'intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti.

Qualora l'Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, l'appalto potrà essere interrotto ed il contratto potrà essere risolto senza alcun

indennizzo alla ditta appaltatrice per il mancato guadagno. Della eventuale risoluzione sarà dato preavviso di mesi due.

Art. 3
MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con proprio personale e con automezzi di proprietà comunale. Le modalità saranno concordate con l'Amministrazione Comunale. Il personale della ditta appaltatrice concorderà i percorsi da effettuare in accordo con l'Amministrazione Comunale.

I percorsi delle uscite extra saranno concordati e regolati direttamente con l'istituto scolastico;

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese tutte le indicazioni contenute nelle linee guida per il trasporto dedicato ed ottemperare a tutte le norme sanitarie in vigore.
Rimangono a carico dell'aggiudicatario la manutenzione ordinaria dell'automezzo. Per manutenzione ordinaria si intende: cambio periodico di olio e filtri, antigelo, ingrassaggio, pulizia periodica del mezzo interna ed esterna, check-up mensile. Tutto quanto non elencato rientra nella manutenzione straordinaria.
Le tipologie dei servizi da erogare sono così individuate:

A) servizio di trasporto scolastico di andata e ritorno all'apertura e chiusura per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Baranello dal lunedì al venerdì.
B) Servizio di vigilanza per gli alunni della scuola dell'infanzia di Baranello, da effettuarsi durante il servizio di trasporto scolastico (andata e ritorno) dal lunedì al venerdì.
C) Servizio per eventuali gite d'istruzione, partecipazione a manifestazioni o corsi, ecc., da concordare direttamente con il dirigente dell'Istituto scolastico.

Gli itinerari durante l'anno scolastico potranno variare in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, previa autorizzazione del Comune.
In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, la ditta appaltatrice dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune. Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune di Baranello.

Art. 4
TITOLARI DEL TRASPORTO

Il servizio di trasporto e vigilanza è garantito per i bambini frequentanti le scuole di cui all'art. 1 site nel territorio di Baranello. E' vietato il trasporto negli scuolabus di persone diverse da quanto sopra specificato se non preventivamente autorizzate, salvo il personale di vigilanza.

Art. 5
CONTINUITA' DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa. Quando per cause di forza maggiore, dipendenti da fatti naturali (alluvioni, frane, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti,ecc.), la ditta appaltatrice non potrà espletare il servizio, la stessa deve darne immediata comunicazione al Comune. In caso di sciopero, l'aggiudicatario deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alle leggi di riferimento.

In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione Comunale si impegna ad avvertire l'appaltatore tempestivamente. In caso di interruzione dell'attività scolastica già iniziata, la ditta appaltatrice riceverà la relativa comunicazione direttamente dall'Istituzione Scolastica e dovrà assicurare la tempestiva attivazione per garantire il più sollecito trasporto degli alunni.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie lo scuolabus non potesse venire utilizzato, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione comunale. L'autista dovrà essere dotato di cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei trasportati.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta appaltatrice è tenuta al risarcimento dei danni. In tale caso l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta appaltatrice.

Art. 6
MEZZI E PERSONALE

La ditta appaltatrice dovrà impiegare n. 2 autisti per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, utilizzando gli scuolabus di proprietà dell'Ente. Prima dell'avvio del servizio e in occasione di ogni successiva variazione, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi degli autisti incaricati. I conducenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di legge nonché dei titoli tecnico-professionali necessari e idonei allo svolgimento del servizio.

In caso di impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, di uno degli autisti incaricati, la ditta appaltatrice avrà l'onere di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti dalla normativa vigente, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la continuità e la regolare esecuzione del servizio.

La ditta appaltatrice dovrà altresì impiegare n. 1 unità lavorativa addetta al servizio di vigilanza e assistenza sugli scuolabus. Prima dell'avvio del servizio e in occasione di ogni successiva variazione, la ditta aggiudicataria dovrà

comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo dell'addetto incaricato. Anche tale personale dovrà possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni affidate.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale. Il Comune potrà controllarne il rispetto ogni mese. L'inottemperanza di tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto. Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.
La ditta appaltatrice è, inoltre, tenuta al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria e degli accordi integrativi locali vigenti. In ogni caso il Comune di Baranello è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato. L'autorità a cui rivolgersi per informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, sono l'INPS, l'INAIL e l'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza e i loro congiunti. Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero tale contegno nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
Il rapporto posto in essere con la ditta appaltatrice avrà le caratteristiche di mera obbligazione di risultato, ai sensi dell'art. 2222 cod.civ. e verrà, pertanto, a rendersi non configurabile l'ipotesi di una qualsivoglia forma di rapporto di servizio fra il personale impegnato dalla ditta appaltatrice per il disimpegno del servizio e l'Ente Comune.

Art. 7
RESPONSABILITA'
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a carico dell'appaltatore, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa. A tal fine la ditta appaltatrice del servizio provvede a contrarre idonea assicurazione, con adeguati massimali, per la responsabilità civile verso i terzi (ivi compresi gli utenti trasportati) e verso i prestatori di lavoro, per i rischi connessi all'espletamento del servizio, esonerando, conseguentemente, l'Amministrazione Comunale da ogni obbligo e

responsabilità. L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone.

Art. 8
CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo quanto stabilito dal presente capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 9
CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dell'appalto è determinato in Euro 3.000,00 mensili comprensivo d' IVA come per legge e si intende comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel presente capitolato speciale. Il pagamento del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale verrà effettuato in rate mensili posticipate.
Le liquidazioni verranno effettuate previa emissione di regolare fattura elettronica con pagamento entro i successivi 30 giorni.

Art. 10
PENALITA'

Ogni singolo inadempimento di previsioni contrattuali da parte della ditta appaltatrice potrà dare luogo all'applicazione di una penale da Euro 100,00 a Euro 1.000,00, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.
L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata (PEC), avente valore legale ai sensi della normativa vigente, dal ricevimento della quale la ditta appaltatrice disporrà di giorni otto per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si provvederà ad applicare la penale, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Art. 11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità della soppressione del servizio oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può far luogo alla risoluzione del contratto senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a

pretendere.
E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, in caso di inadempimento ritenuto grave. E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere all'aggiudicataria la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 11 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

Art. 12
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' assolutamente vietata la cessione del contratto, pena la immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Art. 13
CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta appaltatrice costituirà, a garanzia delle obbligazioni dedotte dal presente contratto, una cauzione nella misura del 10 % del valore globale del contratto, da costituire in uno dei modi consentiti alle norme vigenti. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa fidejussoria prestata dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei confronti dell'appaltatore e il formale impegno del fidejussore a pagare la somma garantita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione comunale, e dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 2 mesi a quella del contratto d'appalto. La cauzione definitiva verrà restituita soltanto allo scadere di tale periodo, in seguito ad avvenuta verifica dell'esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali

Art. 14
SPESE

Tutte le spese relative al contratto d'appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

Art. 15
CONTROVERSIE
Eventuali controversie relative all'applicazione del presente capitolato, o comunque attinenti alla gestione del servizio sono demandate all'Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Campobasso. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la

materia e a quanto disposto dal Codice Civile.